



lusletter
informazione e aggiornamento giuridico

LaScala
SOCIETÀ TRA AVVOCATI



Processo civile telematico. Stop and go

Avv. Paolo Francesco Bruno

17 settembre 2019

INDICE

- Fonti normative
- Strumenti informatici
- Procedure da seguire
- Anomalie e disfunzioni
- Il futuro del processo civile



premessa

Depositi telematici e posta elettronica certificata

Posta elettronica certificata (pec) come sistema di interazione del processo civile telematico (pct)



mediante pec avvengono

1. notificazioni di cancelleria o delle parti
2. comunicazioni di cancelleria
3. depositi telematici



Fonti normative

Processo civile telematico

Abbiamo un quadro disciplinare del tutto disorganico e stratificato da interventi negli anni del legislatore, senza un iniziale obiettivo perseguito



Ciò crea un problema non irrilevante rispetto alla «compatibilità» del modello delineato nel codice processuale civile



Ad esempio

Essendo il processo civile italiano, così come risultante dal codice e dalle disposizioni di attuazione, pensato per una formazione «cartacea» ed un ruolo, quello del cancellerie, che oggi diviene di «controllore» e non «accertatore»

- Sottoscrizione dell'indice dei documenti depositati in cancelleria e certificazione in merito alla esistenza degli stessi (art. 74 disp. att. cod. proc. civ.)
- Istanza ai sensi dell'art. 369 cod. proc. civ. per la trasmissione del fascicolo in Cassazione (necessità del “visto” di cancelleria)



legislazione

- Dlgs n. 82/2005

(codice dell'amministrazione digitale)

Contiene le disposizioni generali su gestione, conservazione ed uso dei sistemi informativi e digitalizzazione per la pubblica amministrazione



legislazione

l'originario testo del d.lgs. n. 82/2005 ha subito nel tempo diverse modifiche ed integrazioni, da parte di **numerosi interventi normativi**:

D. Lgs. 4 aprile 2006, n. 159, legge 24 dicembre 2007, n. 244, legge 28 gennaio 2009 n. 2, legge 18 giugno 2009, n. 69, legge 3 agosto 2009, n. 102, d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, legge n. 221/2012 (recante i principi dell'Agenda Digitale), legge n. 98/2013 (decreto del fare), d.lgs. n. 179 del 26 agosto 2016 (riforma Madia).



Disciplina Comunitaria

A livello comunitario, di rilievo, è il **Regolamento UE n° 910/2014 – eIDAS** che:

- (a) fissa le condizioni a cui gli Stati membri riconoscono i mezzi di identificazione elettronica delle persone fisiche e giuridiche che rientrano in un regime notificato di identificazione elettronica di un altro Stato membro;
- (b) stabilisce le norme relative ai servizi fiduciari, in particolare per le transazioni elettroniche;
- (c) istituisce un quadro giuridico per le firme elettroniche, i sigilli elettronici, le validazioni temporali elettroniche, i documenti elettronici, i servizi elettronici di recapito certificato e i servizi relativi ai certificati di autenticazione di siti web.



PCT

- **ART. 2 CAD (DL 179/2016)**

«6. [...] *Le disposizioni del presente Codice [i.e., decreto legislativo n. 82 del 2005, ndr] si applicano altresì al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico»*

- **DM 21 febbraio 2011 n. 44**

Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24 (GU n.89 del 18-4-2011)

Entrata in vigore del provvedimento: 18.5.2011



PCT

DM 21 febbraio 2011 n. 44

Contiene tutte le informazioni legate al processo civile telematico:

- (a) Fascicolo informatico;
- (b) Forma;
- (c) Deposito;
- (d) Trasmissione atti;
- (e) Pubblici elenchi
- (f) Portale dei servizi telematici;
- (g) *etc*

Specifiche tecniche

rinvio legato all'art. 34 del DM 44/2011 e disciplina nei Provvedimenti della «Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati» (DGSIA) del 16.4.2014 e 28.12.2015.



PCT

Quale di interesse maggiore per gli operatori del diritto ?

- **Sezione IV del DL 18.10.2012, n. 179**

Articoli da 16 a 16 *undecies* riguardanti la disciplina e modifica sostanziale del processo civile telematico in tema di

- (a) Biglietti e comunicazioni di cancelleria, notificazioni degli atti e provvedimenti in via telematica;
- (b) Deposito telematico degli atti processuali;
- (c) Pubblici elenchi per notifiche e comunicazioni;
- (d) Domicilio digitale;
- (e) Tempo delle notificazioni (* Corte Costituzionale n. 75/2019);
- (f) Fascicolo telematico ed accesso;
- (g) Attestazioni di conformità.



Depositi e busta telematica

■ Atti ed allegati sono contenuti nella «busta telematica»

La busta contiene:

- 1) IndiceBusta.xml
- 2) DatiAtto.xml
- 3) «nome file»: atto, in formato PDF, sottoscritto con firma digitale;
- 4) «AllegatoX.xxx» uno o più allegati, eventualmente sottoscritti con firma digitale;

La dimensione massima consentita per la busta telematica è pari a 30 MB.



Depositi e busta telematica

- Problemi connessi alla «busta telematica»
 - (a) Dimensione della busta telematica: depositi «seriali» o deposito «unico»?
 - (b) Documenti allegabili: tutti i formati o solo alcuni ?
 - (c) Messaggi di errore



Dimensione della busta

Iscrizione al ruolo di giudizio con dimensione della **busta eccedente i 30 MB**: non è scontato che si possa procedere con l'invio di una prima «busta» e, una volta ottenuta l'assegnazione della causa, con il deposito delle ulteriori «buste» con allegati documenti.

- (a) art. 16bis comma 7 del DL 179/2012 impone la tempestività per il deposito nel giorno di scadenza;
- (b) Cass. Civ., Sez. I, 5-12-2018, n. 31474 afferma che nel caso di ricorso non sono ammessi depositi successivi al primo;

di contro:

- (a) le «indicazioni operative per l'iscrizione al ruolo» del Tribunale di Milano che, invece, indica la necessità di attendere l'assegnazione per i depositi «integrativi»;
- (b) L'esigenza di non pregiudicare la difesa della parte e la celerità del giudizio, allorquando vi sia una «astratta» violazione del diritto di difesa di una delle parti (Cass. Civ., Sez. VI, 25-7-2019, n. 20152).

Consiglio

Creazione di una «busta», anche di elevata dimensione, con documenti scomposti al massimo in pezzature da 10 MB



Formati accettati

In linea teorica **non sono ammissibili** produzioni che vadano oltre le previsioni di cui all'art. 13 del Provvedimento del 16,4,2014 del Responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia.

Non è previsto alcun formato attinente a contenuti «audio o video» che tuttavia rientrano a pieno titolo tra le “riproduzioni meccaniche”, in questo caso “informatiche”, previste dall'art. 2712 cod. civ. e, dunque, depositabili nel processo civile.

Sembra precluso il versamento in atti di siffatti documenti con contenuto multimediale: formati audio mp3, wav, wma, ac3 e formati video asf, avi, dvx, mpg, wmv.



Messaggi

- **Messaggi ricevuti in caso di deposito telematico**

Trattandosi di invio di pec, riceveremo i messaggi di

(a) «ricevuta di avvenuta accettazione» (RdA);

(b) «ricevuta di avvenuta consegna» (RdAC) (* rappresenta la prova di avvenuta consegna del messaggio ed è contestabile senza querela di falso);

(c) ricevuta esito controlli telematici;

(d) Ricevuta accettazione cancelleria;

Entrambi sono frutto del «lavoro» del gestore della pec (nostra prima e seconda del Ministero della Giustizia).

Trasmessa dal gestore dei servizi informatici del Ministero della Giustizia

Rimessa dalla cancelleria che accetta o rifiuta il deposito



Errori

ERRORI possibili derivanti dalla lavorazione della «busta»

WARN (*warning*)

anomalia non-bloccante (*eg* manca la procura);

ERROR

Anomalia bloccante, ma lasciata alla gestione della cancelleria ricevente che può forzare il deposito telematico (*eg* certificato di firma non valido);

FATAL

Anomalia bloccante non gestita e non gestibile, con rifiuto del deposito.

Attenzione: se il portale è in blocco per manutenzione o altro, possiamo comunque depositare gli atti (riceveremo i due messaggi di posta elettronica).



Errori

Non tutto è perduto ...

Le cancellerie, in presenza di anomalie del tipo **WARN** o **ERROR**, dovranno, ove possibile, accettare il deposito, avendo tuttavia cura di segnalare al giudice ogni informazione utile in ordine all'anomalia riscontrata. A tal fine è fortemente auspicabile che i capi di ciascun ufficio e i dirigenti di cancelleria concordino tra loro modalità di segnalazione degli errori il più possibile efficaci e complete.

(così art. 7 della Circolare 23 ottobre 2015)



FATAL

- Cosa fare nel caso di errore «fatal» ?
 - ✓ Se siamo in tempo, perché il deposito possiamo rifarlo tempestivamente, riprepariamo la busta (eliminando l'errore) e procediamo al deposito,
 - ✓ Se siamo decaduti, è necessario procedere tempestivamente al deposito della istanza di rimessione in termini (ai sensi dell'art. 153 comma 2 cod. proc. civ.) con l'intento di “salvificare” il primo deposito

Le pronunce sono «variegate» sulla possibilità di rimessione della parte decaduta.



Gestione del fascicolo di parte

Art. 74 disp. att. cod. proc. civ.

«Atti» e «documenti» sono separati

I «documenti» devono avere un indice

I documenti informatici sono di 4 tipologie:

- documento informatico (nativo digitale)
- copia informatica di documento analogico (cartaceo)
- duplicato informatico
- copia informatica di documento informatico



Gestione del fascicolo di parte

ATTI

Cosa è opportuno (o necessario) fare ?

Conversione da file di testo (edittabile) a file .pdf attraverso l'uso del «salva con nome» (questo mantiene gli elementi «attivi» del file originario);

Sommario dell'atto, così da consentire al Giudice una navigazione semplice all'interno dell'atto;

Collegamenti ipertestuali ai documenti (ma non a link esterni)



Gestione del fascicolo di parte

DOCUMENTI

Indice dei documenti

Scansionare – secondo le esigenze – il documento al fine di consentire la visualizzazione e lettura idonea;

Numerare i documenti inserendo anche una descrizione dello stesso (ad esempio, «DOC. N. 1 _ contratto di compravendita del 13-12-2000»);

Aggiornare sempre l'indice dei documenti, proseguendo nella numerazione progressiva (con le memorie autorizzate o assegnate ai sensi dell'art. 183 comma VI cod. proc. civ.).



Gestione del fascicolo di parte



DOCUMENTI

Attenzione alle problematiche connesse a:

documenti in originale (se possibile ancora il deposito cartaceo non sorgono questioni che, invece, potrebbero emergere in sede endoprocedimentale);

documenti depositati in udienza, per cui non c'è fascicolo «telematico», è necessario (in mancanza di norma specifica) rifarsi a quanto previsto dagli artt. 74 e 87 delle disp. att. cod. proc. civ. e, quindi, farne dare menzione a verbale e inserirli nel fascicolo di parte (facendosi anche autorizzare dal magistrato).



Gestione del fascicolo di parte

Produzione del fascicolo di parte nei gradi o fasi successive

In sede di trasmissione del fascicolo d'ufficio (cartaceo e telematico) ex art. 347 comma 3 cod. proc. civ. si ottiene l'invio, da parte dei Tribunali, e l'acquisizione, da parte delle Corti d'Appello, dei soli atti costituenti il fascicolo d'ufficio (artt. 168 e 347 cod. proc. civ.; 36 e 73 disp. att. cod. proc. civ.).

Non vengono trasmessi i documenti delle parti, che sono contenuti nei fascicoli di parte (art. 74 disp. att. cod. proc. civ.) (e controparte) e che è onere delle parti depositare nel successivo grado di giudizio (Cassazione Civile, S.U., n. 24898/2005 e 3033/2013).



Gestione del fascicolo di parte

Produzione del fascicolo di parte nei gradi o fasi successive

1. deposito telematico del fascicolo di parte di primo grado interamente digitale
2. deposito telematico del fascicolo di parte di primo grado “ibrido” (ossia cartaceo e digitale, se la costituzione nel giudizio di primo grado è avvenuta in forma tradizionale cartacea)
3. deposito cartaceo del fascicolo di parte di primo grado, completo anche degli atti e documenti depositati telematicamente dopo la costituzione in giudizio.



Grazie per l'attenzione

Paolo Francesco Bruno
Partner
Team Contenzioso finanziario
La Scala Società tra Avvocati

Contatti:
p.bruno@lascalaw.com
tel. 02439251

www.lascalaw.com
www.iusletter.com

